



MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO
ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001

GARISENDA
ONORANZE FUNEBRI

C – PARTE SPECIALE

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 2 di 62 |

Indice

| | |
|--|----|
| 2. <i>REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO</i> | 6 |
| SEZIONE 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA..... | 9 |
| 1.1. <i>Rapporti con la pubblica amministrazione</i> | 9 |
| 1.2. <i>Fattispecie rilevanti</i> | 11 |
| 1.3. <i>Principali aree ed attività sensibili a rischio reato</i> | 16 |
| 1.4. <i>Principi di comportamento e divieti</i> | 17 |
| 1.5. <i>Singole aree sensibili</i> | 19 |
| SEZIONE 2 - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI..... | 30 |
| 2.1. <i>Fattispecie rilevanti</i> | 30 |
| 2.2. <i>Principali aree ed attività sensibili a rischio reato</i> | 31 |
| 2.3. <i>Principi di comportamento e divieti</i> | 32 |
| 2.4. <i>Funzioni coinvolte</i> | 34 |
| 2.5. <i>Sistema operativo di gestione</i> | 34 |
| 2.6. <i>Procedure adottate</i> | 35 |
| 2.7. <i>Compiti dell'Organismo di Vigilanza</i> | 35 |
| SEZIONE 3 - REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA..... | 36 |
| 3.1. <i>Premessa</i> | 36 |
| 3.2. <i>Fattispecie rilevanti</i> | 36 |
| 3.3. <i>Principali aree ed attività sensibili a rischio reato</i> | 37 |
| 3.4. <i>Funzioni coinvolte</i> | 37 |
| 3.5. <i>Principi di comportamento e divieti</i> | 37 |
| 3.6. <i>Sistema operativo di gestione</i> | 37 |
| 3.7. <i>Procedure adottate</i> | 37 |
| 3.8. <i>Compiti dell'Organismo di Vigilanza</i> | 37 |
| SEZIONE 4 - REATI SOCIETARI..... | 38 |
| 4.1. <i>Fattispecie rilevanti</i> | 38 |
| 4.2. <i>Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato</i> | 40 |
| 4.3. <i>Funzioni coinvolte</i> | 40 |
| 4.4. <i>Principi di comportamento e divieti</i> | 40 |
| 4.5. <i>Sistema operativo di gestione</i> | 42 |
| 4.6. <i>Procedure adottate</i> | 42 |
| 4.7. <i>Compiti dell'OdV</i> | 42 |

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 3 di 62 |

| | |
|---|----|
| SEZIONE 5 - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO..... | 44 |
| 5.1. <i>Fattispecie rilevanti</i> | 44 |
| 5.2. <i>Principali aree ed attività sensibili a rischio reato</i> | 44 |
| 5.3. <i>Funzioni coinvolte</i> | 45 |
| 5.4. <i>Principi generali di comportamento e procedure</i> | 45 |
| 5.5. <i>Sistema operativo di gestione</i> | 47 |
| 5.6. <i>Compiti dell’Organismo di Vigilanza</i> | 47 |
| SEZIONE 6 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O... | 49 |
| 6.1. <i>Fattispecie rilevanti</i> | 49 |
| 6.2. <i>Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato</i> | 50 |
| 6.3. <i>Funzioni coinvolte</i> | 51 |
| 6.4. <i>Principi di comportamento e divieti</i> | 51 |
| 6.5. <i>Sistema operativo di gestione</i> | 52 |
| 6.6. <i>Procedure adottate</i> | 52 |
| 6.7. <i>Compiti dell’OdV</i> | 53 |
| SEZIONE 7 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI..... | 54 |
| 7.1. <i>Le fattispecie di reati richiamati dall’art. 25-octies.1 del d. lgs. 231/2001</i> | 54 |
| 7.2. <i>Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato</i> | 55 |
| 7.3. <i>Funzioni coinvolte</i> | 55 |
| 7.4. <i>Principi di comportamento e divieti</i> | 56 |
| 7.5. <i>Sistema operativo di gestione</i> | 56 |
| 7.6. <i>Procedure adottate</i> | 56 |
| 7.7. <i>Compiti dell’OdV</i> | 56 |
| SEZIONE 8 - REATI TRIBUTARI..... | 58 |
| 8.1. <i>Fattispecie rilevanti</i> | 58 |
| 8.2. <i>Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato</i> | 59 |
| 8.3. <i>Funzioni coinvolte</i> | 59 |
| 8.4. <i>Principi generali di comportamento</i> | 60 |
| 8.5. <i>Sistema operativo di gestione</i> | 61 |
| 8.6. <i>Procedure adottate</i> | 61 |
| 8.7. <i>Compiti dell’OdV</i> | 61 |

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 4 di 62 |

1. FINALITÀ E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ha l'obiettivo di rappresentare:

- gli esiti dell'analisi del rischio di commissione dei reati cd. "sensibili", ovverosia dei fatti di reato considerati rilevanti dal D. Lgs. 231/2001;
- gli esiti dell'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati, ovverosia dei processi/attività della società e delle relative funzioni coinvolte indicando di conseguenza le procedure e gli specifici protocolli di prevenzione diretti a prevenire la commissione dei fatti di reato compresi nel catalogo del D. Lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale fornisce a tutti i destinatari un puntuale quadro organizzativo e gestionale di riferimento, comprensivo di protocolli da rispettare e ai quali conformarsi nell'ambito dell'esercizio delle attività, formalizzando un'efficace e preventiva autoregolamentazione interna atta a prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte dalla società, la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Come, infatti, stabilito dalla Linee Guida emanate da Confindustria "*primo obiettivo per la costruzione di un modello organizzativo è la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione*".

A tal fine è stata posta in essere una attività di *risk assesment* - condotta secondo le modalità dettagliatamente descritte nella Parte Generale A) - Allegato 2 a cui si rinvia - con lo scopo di descrivere il profilo di rischio delle attività/processi aziendali cosiddetti "sensibili" rispetto alla commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Tale attività ha portato, quindi, a delimitare il rischio reato sussistente nell'ambito della Società intorno alle seguenti categorie delittuose (ferma restando – come si vedrà – l'esigenza di un'analitica selezione all'interno di ciascuna categoria):

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico e contro l'Amministrazione della giustizia (artt. 24-25-25 *decies* d. lgs. n. 231/2001);
2. Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* d. lgs. n. 231/2001);
3. Reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter* d. lgs. n. 231/2001);
4. Reati societari (art. 25 *ter* d. lgs. n. 231/2001);
5. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* d. lgs. n. 231/2001);

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 5 di 62 |

6. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio (art. 25 *octies* d. lgs. n. 231/2001);
7. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, (art. 25 *octies1* d. lgs. 231/2001);
8. Reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies* d. lgs. n. 231/2001).

In relazione alle ulteriori tipologie di reato ricomprese ad oggi nel Decreto e sottoriportate, si precisa che dall'analisi condotta la loro concreta possibilità di realizzazione è emersa come remota o del tutto inesistente.

Trattasi, infatti, di reati che, considerata l'attività esercitata dalla società e l'assetto organizzativo della stessa (si veda la Parte Generale del presente Modello), non assumono rilevanza, atteso che (a) si riferiscono a processi non afferenti l'ambito di attività di competenza della Società e (b) là dove posti in essere, non potrebbero comunque essere realizzati nell'interesse o a vantaggio della Società.

In particolare si ritiene di poter escludere la possibilità di commissione delle seguenti categorie di reati:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* D. Lgs. 231/2001);
- Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis1* D. Lgs. 231/2001);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater1* D. Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, delitti contro la personalità individuale (art. 25 *duodecies*, 25 *quinqüies* D. Lgs. n. 231/2001);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* D. Lgs. 231/2001);
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* D. Lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25 *undecies* D. Lgs. n. 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (art. 25- *terdecies* D. Lgs. 231/2001);
- Frode in competizioni sportive (art. 25- *quaterdecies* D. Lgs. 231/2001);
- Contrabbando (art. 25- *sexiesdecies* D. Lgs. 231/2001);
- Reati contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies* D. Lgs. 231/2001) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni (art. 25-*duodevicies* D. Lgs. 231/2001);
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (Art. 12, L. n. 9/2013)];

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 6 di 62 |

- Reati transnazionali (L. n. 146/2006).

*

Per ciascuna sezione di parte speciale vengono in particolare specificate:

- 1) fattispecie di reato ritenute astrattamente rilevanti per la Società, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività svolte;
- 2) aree a rischio reato e le correlate attività sensibili, potenzialmente interessate dalla commissione dei reati identificati come rilevanti;
- 3) funzioni coinvolte;
- 4) norme e i principi di comportamento da adottare per prevenire la commissione dei reati descritti;
- 5) protocolli adottati dalla Società per prevenire la commissione dei reati descritti;
- 6) tracciabilità;
- 7) compiti dell'O.d.V. e flusso informativo.

2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

Ciò premesso, preliminarmente e prescindendo dall'esame delle singole attività sensibili a rischio reato, tutti i Destinatari del Modello, nello svolgimento delle rispettive attività, sono comunque tenuti ad attenersi alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- norme di legge e regolamentari applicabili alla Società;
- previsioni dello Statuto sociale;
- deliberazioni dell'Amministratore Unico;
- codice etico;
- norme, direttive e procedure organizzative interne che la Società adotta in relazione alle diverse aree di attività, con particolare riguardo alle aree a rischio reato e di cui cura l'opportuna diffusione.

È, inoltre, fatto espresso divieto di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto identificate nel presente documento;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire di per sé fattispecie di reato, possano comunque potenzialmente diventarlo;
- 3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reato.

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO | C - PARTE SPECIALE | |
| | DI | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 7 di 62 |

Costituiscono principi generali di controllo, da applicarsi con riferimento a tutti i processi aziendali individuati come a rischio:

◇ CHIARA IDENTIFICAZIONE E RESPONSABILITA' DI CIASCUNA OPERAZIONE/PROCESSO

La responsabilità di ogni operazione/processo aziendale deve essere chiaramente definita e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

◇ ESISTENZA DI DISPOSIZIONI AZIENDALI/PROCEDURE FORMALIZZATE/PRASSI OPERATIVE

Esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili.

◇ SEGREGAZIONE DI FUNZIONI/ATTIVITA' ALL'INTERNO DI CIASCUNA OPERAZIONE/PROCESSO

Lo svolgimento delle diverse attività in cui si articola ciascuna operazione/processo deve essere svolta da soggetti diversi. Il coinvolgimento di esponenti aziendali diversi disincentiva infatti la commissione di reati o irregolarità e, comunque, consente una puntuale individuazione del soggetto cui ascrivere specifiche responsabilità. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.

◇ TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI

Ogni operazione o fatto gestionale posto in essere con riguardo ai processi sensibili deve venire documentato, in forma scritta, in modo che sia sempre possibile verificare l'iter in cui si è articolata ciascuna attività e individuare, ove necessario, i soggetti responsabili.

◇ EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI

I controlli che vengono effettuati all'interno di un processo devono lasciare traccia documentale, così che si possa, anche in un momento successivo, verificare lo svolgimento del controllo, identificare colui che lo ha posto in essere e valutarne l'operato.

◇ POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA

I poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO | C - PARTE SPECIALE | |
| | DI | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 8 di 62 |

◇ **INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AZIENDALI AUTORIZZATI A INTRATTENERE RAPPORTI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Fermi restando i poteri di firma, in ambito aziendale devono essere espressamente individuati i soggetti autorizzati a intrattenere rapporti con soggetti pubblici.

◇ **COMUNICAZIONE CONTINUATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI A RISCHIO**

La Società individua taluni soggetti qualificati come Responsabili Interni, i quali sono tenuti, tra l'altro, a inviare con cadenza periodica all'Organismo di Vigilanza le informazioni relative alle operazioni sensibili e all'attuazione del Modello Organizzativo.

◇ **INFORMATIVA TEMPESTIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ANOMALIE O VIOLAZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

Tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare per iscritto e in modo tempestivo all'Organismo di Vigilanza la notizia circa comportamenti anomali, anche se non ancora di rilevanza penale, tenuti in ambito aziendale, ovvero le vere e proprie violazioni del Modello Organizzativo di cui siano venuti a conoscenza.

◇ **UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI SENSIBILI**

Per quanto possibile, con riferimento alle operazioni sensibili, la Società ricorre all'utilizzo di sistemi informatici in modo che siano garantite tracciabilità e gestione uniforme delle diverse attività.

◇ **INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AZIENDALI AUTORIZZATI A INTRATTENERE RAPPORTI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Fermi restando i poteri di firma, in ambito aziendale devono essere espressamente individuati i soggetti autorizzati a intrattenere rapporti con soggetti pubblici.

◇ **FORMAZIONE**

Deve essere predisposta una specifica attività di formazione dei Destinatari, finalizzata a:

- evidenziare le problematiche sottese alle attività comportanti il rischio reati della presente parte speciale;
- individuare e rappresentare le problematiche delittuose connesse alle attività aziendali;
- responsabilizzare esplicitamente i dipendenti che abbiano dei ruoli nell'ambito di Attività a Rischio, con l'illustrazione delle misure procedurali ed etiche adottate in materia dalla Società (procedure interne, Modello Organizzativo, Codice Etico).

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 9 di 62 |

SEZIONE 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

1.1. Rapporti con la pubblica amministrazione

Ai fini della presente trattazione con l'espressione "**Pubblica Amministrazione**" si intende quel complesso di autorità, di organi e di agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:

- nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione della Comunità europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della Comunità europea;
- nei pubblici ufficiali che a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro Ente Pubblico esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autorizzativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessoria o complementarietà.

Qualora nello svolgimento della propria attività, dovessero sorgere problematiche interpretative sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore, ciascuno dei Destinatari dovrà rivolgersi all'O.d.V. per i chiarimenti opportuni. Segue ai successivi paragrafi un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 10 di 62 |

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si riepilogano qui di seguito i caratteri distintivi degli enti della Pubblica Amministrazione.

- **Ente della Pubblica Amministrazione:** qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi;
- **Pubblica Amministrazione (PA):** tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

Si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

PUBBLICI UFFICIALI

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa” ove è precisato che “Agli effetti della legge penale è pubblica la funzione amministrativa [quando è] disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e [quando è] caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Non è fornita invece un'analogia definizione per precisare la nozione di “*pubblica funzione legislativa*” e “*pubblica funzione giudiziaria*” in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà interpretative.

INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

L'articolo 358 c.p. recita:

“Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.”

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 11 di 62 |

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- c) l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

La Società nell’ambito delle proprie attività non riveste la qualifica di “Pubblico ufficiale” o di “Incaricato di pubblico servizio”.

1.2. Fattispecie rilevanti

La punibilità dell’Ente in conseguenza della commissione di una serie di reati in danno della Pubblica Amministrazione e dell’amministrazione della giustizia è sancita dagli artt. 24, 25 e 25 *decies* d. lgs. n. 231/2001.

Per affinità di struttura nonché di aree ed attività a rischio rilevate, verrà trattata nella presente Sezione anche la fattispecie di corruzione tra privati *ex art. 2635 c.c.*, di cui all’art. 25 *ter* del Decreto.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nella distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle previste finalità di pubblico interesse.

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 12 di 62 |

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di Enti pubblici (anche sovranazionali), tramite la mendacità o l'omissione delle informazioni necessarie per conseguirle.

Truffa aggravata in danno dello Stato (art. 640 c.p., comma 2, n. 1 c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'indurre in errore, mediante artifici o raggiri, le competenti autorità pubbliche in modo da determinare le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l'agente ingannatore, ovvero in modo da determinare le stesse a esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), risultato reso possibile dall'induzione in errore dell'Ente Pubblico per mezzo di artifici o raggiri.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico, alterandone il funzionamento, ovvero mediante sostituzione dell'identità digitale. Tali condotte rileveranno limitatamente ai casi in cui siano poste in essere in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Turbata libertà degli incanti (353 c.p.)

CONDOTTA TIPICA

La condotta criminosa deve essere posta in essere con riferimento ad una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto della P.A. o per conto di privati.

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 13 di 62 |

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'utilizzo di violenza o minaccia o altri mezzi fraudolenti al fine di alterare la concorrenza, impedendo, turbando la gara o allontanando gli offerenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.)

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato di pericolo, che si perfeziona con la messa in pericolo della correttezza della procedura di predisposizione del bando. È reato comune e si realizza attraverso l'utilizzo di mezzi fraudolenti (qualsiasi artificio, inganno o menzogna) concretamente idonei a mettere in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una retribuzione – sotto qualunque forma – che non gli è dovuta, per compiere un atto del proprio ufficio.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. la punibilità è estesa all'incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio).

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale e consiste nel ricevere (o nell'accettare la promessa di) una indebita retribuzione per sé o per un terzo – sotto qualunque forma – per omettere, ritardare, compiere (per aver omesso, ritardato, compiuto) un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. la punibilità è estesa all'incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

CONDOTTA TIPICA

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO | C - PARTE SPECIALE | |
| | DI | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 14 di 62 |

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per compiere un atto conforme o contrario ai doveri del proprio ufficio al fine di alterare un procedimento civile, penale o amministrativo. Ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, e consiste nell'indurre taluno a dare o a promettere ai soggetti suddetti o a un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico. La punibilità è estesa, altresì, al soggetto che dà o promette tale utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

CONDOTTA TIPICA

Quello di cui al comma 2 dell'art. 322 c.p. è un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate. Il comma 4 estende la punibilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita le condotte su menzionate.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

CONDOTTA TIPICA

La norma estende la punibilità dei comportamenti di cui agli articoli 319 quater, 321, 322 co. 1° e 2° ai casi in cui la figura di P.U. o di I.P.S. sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

CONDOTTA TIPICA

Il reato può essere commesso da chiunque e consiste nel far dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, a sé o ad altri, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 15 di 62 |

un incaricato di pubblico servizio o i membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri, come prezzo della propria intermediazione verso taluno dei soggetti sopra indicati ovvero per remunerare taluno di loro in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La punibilità è, altresì, estesa anche a chi indebitamente dà a promette denaro o altra utilità.

La fattispecie prevede, inoltre, un trattamento sanzionatorio maggiormente severo nell'ipotesi in cui il soggetto attivo (ovvero colui che fa dare o promettere indebitamente denaro a altra utilità) rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

Corruzione tra privati (2635 c.c.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque ed è integrato mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che esercitano in tali società funzioni direttive, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque ed è integrato mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che esercitano in tali società funzioni direttive, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'indurre, mediante violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 16 di 62 |

1.3. Principali aree ed attività sensibili a rischio reato

Le figure delittuose sopra considerate hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività espressione di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Le risultanze dell'attività di mappatura effettuata hanno evidenziato la necessità di fisiologici rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione.

Infatti, l'esercizio della attività tipiche della Società (servizi di onoranze funebri) presuppone la necessaria interazione, nelle sue diverse articolazioni, con la Pubblica Amministrazione.

Di conseguenza, sono individuabili alcune aree tipiche di rischio, connaturate allo svolgimento delle attività statutarie (e nell'ambito delle quali sono maturate le condizioni per la presunta commissione dei reati in contestazione nel procedimento in corso), sintetizzabili come segue:

- a) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (nella specie il Comune di Bologna) per l'ottenimento ed il rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;
- b) Gestione dei rapporti con soggetti e uffici pubblici (nella specie addetti alle camere mortuarie presso presidi ospedalieri, stato civile, ufficio di Polizia mortuaria, servizi cimiteriali), per le pratiche relative all'espletamento del servizio funerario nel suo complesso, ivi compresi gli adempimenti amministrativi inerenti il decesso;
- c) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (nella specie Direzioni sanitarie) per l'ottenimento delle autorizzazioni per i servizi di cremazione e trasporto di salme, cadaveri e ceneri;
- d) Gestione dei registri di pubblica sicurezza.

Nonché ulteriori aree sensibili in relazione al rischio di commissione dei reati contro la P.A. e quindi accessorie a quelle sopra individuate:

- e) Gestione delle risorse finanziarie;
- f) Selezione, assunzione e gestione del personale, ivi compresa quella di soggetti appartenenti alle categorie protette o agevolate;
- g) Selezione dei fornitori e gestione delle consulenze;
- h) Gestione dei rapporti con Autorità competenti in occasione di ispezioni e controlli;
- i) Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali;
- j) Gestione rimborsi e spese di trasferta;
- k) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e i suoi ausiliari nonché dei contenziosi giudiziari, extragiudiziali, arbitrali.

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 17 di 62 |

1.4. Principi di comportamento e divieti

Ai fini dell'applicazione delle regole e per mantenere di basso livello la valutazione dei rischi di commissione dei reati considerati nella presente sezione, devono rispettarsi le procedure nel seguito descritte:

- a) tutti i destinatari del Modello, che intrattengono rapporti con le Istituzioni, Autorità di Vigilanza ed Enti concessionari di un pubblico servizio sono tenuti, oltre che rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello e nel Codice Etico della Società, a:
 - individuare, all'interno delle Istituzioni di riferimento, il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi;
 - documentare, quanto più possibile, in forma scritta i rapporti con il soggetto così individuato;
 - redigere in forma scritta tutti i contratti, nonché gli accordi intercorsi;
 - astenersi dall'utilizzo di eventuali percorsi, comunque leciti, privilegiati o conoscenze specifiche acquisite, anche al di fuori della propria realtà professionale;
 - informare l'O.d.V. dell'attività svolta, quando la stessa è finalizzata a far ottenere alla Società contributi, sovvenzioni o finanziamenti agevolati di importi rilevanti;
 - redigere, quanto più possibile, opportuna reportistica degli incontri avvenuti;
 - gestire l'agenda degli incontri affinché gli stessi siano tracciati ed immediatamente disponibili e facilmente abbinabili con i report di cui sopra.
- b) ove il rapporto con le Istituzioni sia intrattenuto da un soggetto aziendale privo di poteri o deleghe specifiche, è fatto obbligo per quest'ultimo di:
 - relazionare con tempestività e completezza il proprio responsabile sui singoli avanzamenti del procedimento;
 - comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della controparte pubblica rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi;
- c) informare l'O.d.V., con nota scritta, di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con le Istituzioni;
- d) evitare ogni pagamento in contanti, salvo che si tratti di pagamenti correnti di importo non significativo;
- e) le dichiarazioni rese alle Istituzioni pubbliche ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni o di licenze o di rinnovi delle stesse, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- f) nelle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative, ambientali devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'O.d.V. dovrà essere espressamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Funzione aziendale di volta in volta interessata. Eventuali verbali relativi all'ispezione saranno messi a disposizione dell'O.d.V.;

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO | C - PARTE SPECIALE | |
| | DI | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 18 di 62 |

- g) nei contratti con i consulenti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi:
- di essere a conoscenza della normativa di cui al Codice Etico;
 - di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati di cui al Decreto;
 - di specificare per quali Reati di cui al Decreto eventualmente si è stati implicati;
 - di impegnarsi al rispetto del Codice Etico per le attività effettuate nei confronti della Società;
- h) nei contratti con i consulenti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico;
- i) eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.
- j) l'esercizio dell'attività funebre deve essere svolta nel rispetto della normativa statale in materia, nonché delle finalità e delle garanzie previste dalla Legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 19/2014 e successive modifiche.

All'uopo è fatto in particolare divieto di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- distribuire o ricevere omaggi e regali. In particolare, non è consentito offrire o ricevere denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, ecc.) o compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti, anche ove si tratti di utilità di modico valore;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici funzionari in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- richiedere e/o usare contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO | C - PARTE SPECIALE | |
| | DI | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 19 di 62 |

- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- offrire doni o prestazioni gratuite; in particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con la società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
- porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- eludere i "divieti" di cui alle lettere precedenti ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto la veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate.

1.5. Singole aree sensibili

1.5.1. AREE SENSIBILI SUB A (GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO ED IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ - **B** (GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI, PER LE PRATICHE RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO FUNERARIO NEL SUO COMPLESSO, IVI COMPRESI GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI IL DECESSO) - **C** (GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I SERVIZI DI CREMAZIONE E TRASPORTI DI SALME, CADAVERI, CENERI E OSSA UMANE, DI CARATTERE PARTICOLARE - **D** (GESTIONE DEI REGISTRI DI PUBBLICA SICUREZZA)

Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione
- Commerciale

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 20 di 62 |

Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel paragrafo 1.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

In ossequio a tali principi, la regolamentazione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni di volta in volta interessate è stata improntata sull'attribuzione predefinita di ruoli e responsabilità, in modo che solo i soggetti espressamente autorizzati e dotati dei necessari poteri possano interagire con il soggetto pubblico e che di ogni singola fase del rapporto sia data evidenza, attraverso opportune forme di documentazione, soggette a rigorosa verifica.

In particolare, il sistema procedurale adottato prevede che:

- all'interno di una medesima operazione aziendale, i poteri autorizzativi, quelli esecutivi e quelli di controllo siano attribuiti a persone diverse;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- gli atti attributivi di funzioni devono rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge.

Tale schema viene, in ogni caso, è stato attuato considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza e tenuto conto della complessità della medesima attività.

Procedure adottate

La Società, al fine di rimediare alle carenze organizzative riscontrate e, più in generale, di prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione, ha adottato, oltre a un sistema di deleghe, una procedura operativa allegata alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:

- *Procedura gestione rapporti con la P.A.*

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO | C - PARTE SPECIALE | |
| | DI | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 21 di 62 |

Compiti dell’Organismo di Vigilanza

L’OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano adeguati rispetto alle finalità della stessa e rigorosamente osservati. L’OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell’OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l’attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e della procedura operativa adottata, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale verso l’OdV, i Responsabili delle funzioni coinvolte devono trasmettere tempestivamente all’OdV le segnalazioni aventi a oggetto le situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

1.5.2. AREA SENSIBILE SUB E (GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE)

La gestione delle risorse finanziarie societarie costituisce un’area sensibile del tutto peculiare, posto che, come ovvio, il denaro rappresenta lo strumento attraverso il quale è realizzabile la maggior parte dei reati contemplati nella presente Sezione di Parte speciale (soprattutto con riferimento alle fattispecie corruttive contestate nel citato procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna). Tale area, dunque, può essere definita come “accessoria” rispetto a quelle indicate *supra*, al paragrafo 1.5.1 e la sua gestione necessita di particolare cautela.

Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione
- Commerciale

Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel par. 1.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 22 di 62 |

- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

In ossequio a tali principi, è stata adottata una procedura operativa finalizzata a regolamentare la gestione delle risorse finanziarie e della cassa corrente sulla base dell'attribuzione predefinita di ruoli, in modo che solo i soggetti espressamente delegati possano avere accesso alla cassa ed assumere impegni di spesa, che la natura ed i limiti delle spese siano espressamente stabiliti e che ogni singola operazione sia tracciata attraverso opportune forme di documentazione, soggette a rigorosa verifica.

Procedure adottate

La Società, al fine di rimediare alle carenze organizzative riscontrate e, più in generale, a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione, ha adottato, oltre a un sistema di deleghe, la procedura sotto menzionata, allegata alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:

- *Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente*

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo ad approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e della procedura operativa adottata, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale, i Responsabili delle funzioni coinvolte devono trasmettere tempestivamente all'OdV le segnalazioni aventi a oggetto le situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 23 di 62 |

1.5.3. AREE SENSIBILI SUB F (SELEZIONE ED ASSUNZIONE DI PERSONALE, IVI COMPRESA QUELLA DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE O AGEVOLATE) – **G** (SELEZIONE DEI FORNITORI E GESTIONE DELLE CONSULENZE)

Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione

Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel paragrafo 1.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

In ossequio a tali principi, nella selezione e assunzione di personale, nonché in quella di fornitori e consulenti e nell’instaurazione di rapporti contrattuali con gli stessi, la Società procede secondo procedure formalizzate che prevedono l’impiego di criteri di selezione prestabiliti e coerenti rispetto al profilo ricercato e di processi di valutazione equi, trasparenti ed esplicitati preventivamente ai candidati. La Società si attiene, inoltre, a specifiche direttive/norme comportamentali ispirate al rispetto della persona e delle pari opportunità.

Le singole fasi del processo di selezione ed assunzione sono gestite da soggetti specificamente individuati all’interno dell’organigramma aziendale e sono documentate mediante un adeguato sistema di raccolta informazioni e relativa archiviazione, rispettoso delle norme in materia di *privacy*.

È, in ogni caso, fatto divieto di concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione suscettibili di minare o mettere a rischio l’imparzialità e il buon andamento della stessa.

I pagamenti in favore di fornitori e consulenti non possono (i) essere effettuati in contanti o per mezzo di titoli al portatore, (ii) essere effettuati a soggetti diversi dai consulenti e fornitori stessi.

Nei contratti con fornitori e consulenti è previsto l’inserimento di clausole in forza delle quali gli stessi si impegnino – anche in nome dei propri eventuali dipendenti e/o collaboratori – a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del presente Modello. In caso di violazione di tale obbligo, potrà essere prevista la facoltà di risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO | C - PARTE SPECIALE | |
| | DI | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 24 di 62 |

Procedure adottate

La Società, al fine di prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione collegati alle aree di rischio di cui alla presente Sezione, ha adottato, oltre a un sistema di deleghe, le procedure operative allegate alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:

- *Procedura gestione rapporti con la P.A.*
- *Procedura selezione e gestione del personale*
- *Procedura selezione dei fornitori e gestione dei consulenti*
- *Procedura operativa vendita di beni e servizi*

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e delle procedure operative adottate, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale, i Responsabili delle funzioni coinvolte devono trasmettere tempestivamente all'OdV le segnalazioni aventi a oggetto le situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

All'OdV va in ogni caso trasmesso, con periodicità annuale, l'elenco dei contratti di assunzione, nonché di quelli conclusi con fornitori e consulenti.

1.5.4. AREE SENSIBILI SUB H (GESTIONE DEI RAPPORTI CON AUTORITÀ COMPETENTI IN OCCASIONE DI ISPEZIONI E CONTROLLI) – I (RAPPORTI CON ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI)

Funzioni coinvolte

- Direzione

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 25 di 62 |

- Amministrazione

Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel paragrafo 1.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

I rapporti con la P.A. in caso di ispezioni e controlli possono essere intrattenuti esclusivamente dai soggetti titolari di poteri di legale rappresentanza o da coloro che sono da questi delegati; in tali casi devono essere sempre presenti con gli ispettori due soggetti di riferimento per la società.

Nella selezione dei soggetti incaricati, la Società è tenuta ad evitare situazioni di conflitto di interessi (quali legami di parentela o rapporti di convenienza che possano influenzare illecitamente le decisioni di qualunque soggetto appartenente alla P.A.).

All'esito dell'ispezione/controllo viene redatto apposito resoconto nel quale sono indicati:

- a) indice progressivo della visita ispettiva;
- b) ente/funzione di appartenenza;
- c) data, ora e luogo dell'incontro;
- d) obiettivi dell'incontro;
- e) esito.

Il suddetto resoconto dovrà essere firmato dal referente ed inviato agli Amministratori che lo approvano. Agli Amministratori devono essere, altresì, inviati i verbali delle ispezioni e dei controlli rilasciati dall'organo accertatore.

La Società potrà ricorrere a consulenti, procuratori o soggetti terzi quali propri rappresentanti nei rapporti con la P.A. previa autorizzazione da parte degli amministratori al compimento delle attività.

In particolare,

- Per i rapporti con INPS e INAIL può essere conferita apposita delega ad un consulente del lavoro esterno, che invia periodicamente agli Amministratori resoconto dei contatti avuti, in nome e per conto della

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 26 di 62 |

Società con gli enti suddetti, contenenti le informazioni suindicate; gli Amministratori firmano il resoconto per presa visione; sono esclusi da simile tracciatura i contatti non rilevanti, così come sopra descritti.

- Per i rapporti con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, può essere conferita apposita delega ad un consulente esterno (dottore commercialista), che invia periodicamente agli Amministratori resoconto dei contatti avuti in nome e per conto della Società, contenente le informazioni suindicate e con eventuali verbali di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

- Per le verifiche relative all’igiene e sicurezza sul lavoro da parte dell’AUSL o altri organi ispettivi competenti è individuato l’RSPP quale organo competente unitamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale invia periodicamente agli Amministratori resoconto dei contatti avuti in nome e per conto della Società.

Tutta la documentazione relativa ai rapporti con la P.A. deve essere archiviata, su supporto cartaceo e/o informatico, per la durata di dieci anni a cura dei Responsabili delle Funzioni aziendali interessate.

Procedure adottate

La Società, al fine di prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione collegati alle aree di rischio di cui alla presente Sezione, ha adottato, oltre a un sistema di deleghe, le procedure operative allegate alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell’individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell’attività/processo sensibile di riferimento:

- *Procedura gestione rapporti con la P.A.*
- *Procedura di gestione dei controlli ispettivi e procedure di transazione fiscale*

Compiti dell’Organismo di Vigilanza

L’OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L’Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell’OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l’attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto;

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 27 di 62 |

- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e delle procedure operative adottate, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale, devono essere trasmessi all’OdV:

- l’elenco delle ispezioni e verifiche e delle contestazioni da parte della P.A, con indicazione del loro esito, delle eventuali sanzioni e del relativo *iter* (definizione in adesione, ricorso, pagamento);
- una scheda per ciascuna ispezione con indicazione della natura della visita, delle informazioni assunte e della documentazione eventualmente richiesta;
- un prospetto contenente gli accordi transattivi effettuati, con specificazione degli importi transati e indicazione delle cause e motivazioni che giustificano la transazione effettuata;
- l’elenco dei contenziosi in corso.

1.5.5. AREE SENSIBILI SUB J (GESTIONE RIMBORSI E SPESE DI TRASFERTA)

Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione

Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel par. 1.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

In ossequio a tali principi, la Società ha adottato una specifica procedura di gestione delle missioni e dei rimborsi spese sostenute dai dipendenti e collaboratori, ispirata alla predeterminazione delle funzioni deputate al controllo, autorizzazione e rimborso delle note spese e trasferte e dei relativi criteri (quali la formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo rimborsabile e delle relative modalità di rendicontazione).

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | Pagina 28 di 62 | |

È prevista, altresì, una verifica di coerenza tra le spese sostenute, le attività svolte e la documentazione di supporto;

Procedure adottate

La Società, al fine di prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione collegati alle aree di rischio di cui alla presente Sezione, ha adottato, oltre a un sistema di deleghe, la procedura operativa allegata alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:

- *Procedura gestione rimborsi e spese di trasferta*

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e della procedura operativa adottata, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

1.5.6. AREA SENSIBILE SUB K (GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E I SUOI AUSILIARI; NONCHÉ DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, ARBITRALI).

Funzioni coinvolte

- Generalità dei dipendenti e collaboratori

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 29 di 62 |

Sistema operativo di gestione

L'illecito amministrativo dipendente dal reato previsto dall'art. 377-*bis* c.p. non è direttamente riconducibile alla prestazione di specifiche attività aziendali: il rischio legato al verificarsi del medesimo si configura come trasversale rispetto alle attività poste in essere dalla Società.

Al fine di scongiurare il rischio di verifica di un simile reato, devono essere osservate, da tutti i dipendenti e collaboratori, le seguenti regole comportamentali:

- nel caso in cui un dipendente e/o collaboratore della Società, in virtù dei propri rapporti con la stessa, venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria relativamente ad un procedimento penale, sia tenuto ad informarne la Società stessa, nel rispetto dell'eventuale segreto istruttorio;
- il medesimo obbligo informativo deve essere osservato nel caso in cui un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria relativamente ad un procedimento penale in cui la Società abbia un interesse sia vittima di violenza o minaccia o riceva un'offerta o promessa di denaro od altra utilità al fine di non rendere dichiarazioni o di renderne di mendaci.

Procedure adottate

- *Codice etico*

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento (con particolare riferimento al Codice Etico), tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale, devono tempestivamente essere comunicati all'OdV i procedimenti nei quali un collaboratore venga ad assumere l'ufficio di testimone e tutti i procedimenti in cui la Società o propri dipendenti o collaboratori risultino comunque coinvolti.

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
|  | MODELLO | C - PARTE SPECIALE | |
| | DI | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 30 di 62 |

SEZIONE 2 - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

2.1. Fattispecie rilevanti

I reati di cui all'Art. 24-bis D. Lgs. 231/01, introdotti con l'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, in applicazione della *Convenzione CE sulla criminalità informatica firmata a Budapest il 23 novembre 2001*, sono i seguenti:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nel mantenersi in detto sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare illegittimamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema telematico o informatico, protetto da misure di sicurezza, o nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a commettere alcuni dei fatti summenzionati, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare o consegnare, o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico, telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 31 di 62 |

rivelare, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'installare, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni dati o programmi (art. 635-bis c.p.), ovvero, nell'introduzione o trasmissione di informazioni dati o programmi tali da distruggere danneggiare rendere, in tutto o in parte inservibili, sistemi informatici o telematici altrui o da ostacolarne gravemente il funzionamento.

2.2. Principali aree ed attività sensibili a rischio reato.

Le aree ed attività maggiormente sensibili, così come emergenti dalla mappatura dei rischi effettuata, sono da considerare le seguenti:

- a) gestione degli accessi al sistema informatico societario da parte degli utenti, dei profili utente e del processo di autenticazione;
- b) gestione della sicurezza delle apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete;
- c) acquisizione e gestione di apparecchiature, di dispositivi connessi con il sistema o di programmi informatici (ivi inclusi lo sviluppo degli stessi e i servizi di installazione e manutenzione);
- d) monitoraggio/verifica periodica del sistema informatico e gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
- e) adempimenti inerenti alla *privacy*.

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 32 di 62 |

2.3. Principi di comportamento e divieti

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, la Società si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso:

- la creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza informatica;
- la protezione dei sistemi e delle informazioni attraverso back-up dei dati;
- l'utilizzo di strumenti tecnologici atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi;
- la garanzia della massima continuità del servizio.

La Società intende implementare un sistema aziendale di sicurezza informatica fatto di un insieme di misure tecnologiche, tecniche ed organizzative volte ad assicurare la protezione dell'**integrità**, della **disponibilità**, della **riservatezza** dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Società si pone sono i seguenti:

- **Integrità:** *garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati.*
- **Disponibilità:** *garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.*
- **Riservatezza:** *garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla.*

I reati informatici e di trattamento illecito dei dati possono verificarsi nella gestione delle risorse informatiche (accesso ad Internet ed uso della posta elettronica) ed in tutti i collegamenti telematici (in entrata / uscita) o scambio di dati su supporti informatici che hanno come controparte Privati, Enti pubblici italiani o UE o terzi.

Sebbene l'illecito trattamento dei dati personali non risulti, ad oggi, inserito nel Catalogo dei reati-presupposto, un adeguato ed effettivo assetto di Governance della Privacy, conformato alle prescrizioni del Reg. U.E. n. 679/2016, c.d. GDPR e calibrato sulla realtà organizzativa ed operativa della Società,

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO | C - PARTE SPECIALE | |
| | DI | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 33 di 62 |

garantisce la ricorrenza di condizioni di liceità, legittimità, compliance e sicurezza dei dati personali trattati con supporti informatici/telematici, nonché di rispetto dei diritti riconosciuti ai terzi interessati.

Pertanto, la Società deve curare la periodica uniformazione alle prescrizioni, ai vincoli comportamentali, agli strumenti di presidio e controllo richiesti dal GDPR.

Per evitare il realizzarsi dei sopra accennati reati, è quindi indispensabile un attento e rigoroso rispetto da parte di tutti i Destinatari delle disposizioni interne di gestione delle risorse hardware e software.

Nello specifico, la presente sezione impone, in capo a tutti i Destinatari, l'espresso obbligo di:

- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001);
- conformarsi alle prescrizioni del Regolamento U.E. n. 679/2016 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003, T.U. Privacy, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e alle direttive e raccomandazioni impartite dal Garante della Privacy a tutela della riservatezza dei dati personali di terzi.

Nell'ambito delle suddette disposizioni, è fatto divieto, in particolare, di:

- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- installare nella rete aziendale un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema informativo è stato assegnato all'utente per evitare che possa interrompere, danneggiare, manomettere o impedire le comunicazioni informatiche aziendali;
- installazione, downloading e/o utilizzo di programmi e tools informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
- installazione, downloading e/o utilizzo di programmi e tools informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
- utilizzare password di altri utenti aziendali, anche per l'accesso ad aree protette per nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del responsabile dei Sistemi Informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | Pagina 34 di 62 | |

- prima di utilizzare una fonte, una informazione, testi o immagini, all'interno di propri lavori, è opportuno richiedere l'autorizzazione della fonte, citandola esplicitamente nel proprio documento (come previsto dalla legge sul copyright - diritto d'autore).

Gli utenti della Società dovranno osservare altresì i seguenti divieti:

- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui.

I suddetti principi di comportamento sono applicabili in ogni processo per il quale è previsto l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici da parte dei dipendenti o collaboratori della Società.

Nel caso in cui si renda necessario il servizio di accesso da remoto e l'utilizzo dello *smart working*, tali servizi devono essere configurati in modo da evitare che possa esser fatto un uso improprio delle risorse aziendali e da consentire esclusivamente accessi autorizzati. Devono essere utilizzati sistemi che rendano il canale sicuro (es: crittografia o VPN) e devono essere rispettate le prescrizioni e le condizioni indicate sia dal Garante Privacy, che dalle Autorità competenti, anche in riguardo alle esigenze emergenziali.

2.4. Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione
- Commerciale
- Generalità dei dipendenti e collaboratori della società che hanno accesso al sistema informatico e di rete

2.5. Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel par. 2.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 35 di 62 |

In ossequio a tali principi, la Società ha previsto che l’accesso al proprio sistema gestionale (“Fenice”), sia consentito solo agli operatori specificamente autorizzati, attraverso procedure di autenticazione degli utenti sottoposte a continue verifiche.

La Società si è inoltre dotata di un sistema di controllo che, nel rispetto della normativa in materia di tutela della *privacy* e dei diritti del lavoratore, consente di rilevare accessi abusivi nel sistema informatico societario, nonché eventuali usi anomali di tutti i dispositivi e delle risorse informatiche in sua dotazione.

2.6. Procedure adottate

La Società, al fine di prevenire l’eventuale commissione dei reati di cui alla presente Sezione di Parte Speciale, ha adottato la procedura operativa allegata alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell’individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell’attività/processo sensibile di riferimento:

- *Regolamento gestione sistemi informatici*

2.7. Compiti dell’Organismo di Vigilanza

L’OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L’OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell’OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l’attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e della procedura operativa adottata, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 36 di 62 |

SEZIONE 3 - REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

3.1. Premessa

Come ovvio, non costituendo la Società un ente intrinsecamente criminoso, non sono individuabili nell'ambito della sua struttura organizzativa ed aziendale settori o processi ai quali si possa ritenere immanente il rischio di commissione di reati di criminalità organizzata.

Il rischio di verifica del reato di cui all'art. 416 c.p. è dunque da riferire a situazioni che, nelle dinamiche operative della Società, presentano tratti assolutamente eccezionali.

Situazioni di questo tipo, pertanto, sono da collegare ad eventuali "patologie" che dovessero determinare una deviazione dell'attività imprenditoriale in sé lecita verso modalità caratterizzate da profili di illiceità. Da tale premessa discende che non può ritenersi concreto il rischio di commissione di quei reati che sono tipica espressione dell'"impresa criminale" (art. 416 *bis* c.p.; art. 416 *ter* c.p.; art. 630 c.p.; art. 74 d.P.R. n. 309/1990; reati richiamati dall'art. 407 comma 2 lett. *a* c.p.p.).

È, invece, da considerare e presidiare l'area di rischio relativa al reato associativo "semplice" (art. 416 c.p.). Infatti, i fenomeni patologici sopra menzionati sono suscettibili, come ipotizzato nel capo di imputazione formulato a carico della Società nell'ambito del citato procedimento penale pendente presso il Tribunale di Bologna, di trovare esplicitazione nell'ambito di un contesto associativo e in attuazione di un disegno criminoso avente ad oggetto una serie indeterminata di reati (c.d. reati fine che, nell'ottica in esame, andrebbero a concorrere con quello associativo, secondo uno schema in ipotesi tale da palesare l'interesse o il vantaggio della Società).

Una volta delineata questa prospettiva, ne consegue che, per l'individuazione delle specifiche aree a rischio, delle Funzioni aziendali coinvolte e dei controlli predisposti, si deve fare riferimento alla mappatura riguardante le diverse tipologie di reati non associativi e, in particolare, alla Sezione 1, paragrafi 1.5.1. e 1.5.2.

3.2. Fattispecie rilevanti

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione del reato di associazione a delinquere è sancita dall'art. 24-ter D. lgs. n. 231/2001.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che è stato commesso da un numero di soggetti non inferiore a tre che promuovono, costituiscono, organizzano, partecipano ad un'associazione diretta a commettere delitti.

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO | C - PARTE SPECIALE | |
| | DI | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 37 di 62 |

3.3. Principali aree ed attività sensibili a rischio reato

Alla luce delle considerazioni svolte nella premessa della presente Sezione, le aree ed attività maggiormente sensibili rispetto alla commissione delitto previsto dall'art. 416 c.p. coincidono con talune di quelle già esaminate con riferimento ai reati della Sezione 1, ed in particolare:

- a) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (nella specie il Comune di Bologna) per l'ottenimento ed il rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;
- b) Gestione dei rapporti con soggetti e uffici pubblici (nella specie addetti alle camere mortuarie presso presidi ospedalieri, Stato civile, Ufficio di Polizia mortuaria, Cimiteri), per le pratiche relative all'espletamento del servizio funerario nel suo complesso, ivi compresi gli adempimenti amministrativi inerenti il decesso;
- c) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (nella specie Direzioni sanitarie) per l'ottenimento delle autorizzazioni per i servizi di cremazione e trasporti di salme, cadaveri, ceneri e ossa umane, di carattere particolare;
- d) Gestione dei registri di pubblica sicurezza;
- e) Gestione delle risorse finanziarie.

3.4. Funzioni coinvolte

Si rinvia alla Sezione 1, par. 1.5.

3.5. Principi di comportamento e divieti

Si rinvia alla Sezione 1, par. 1.5.

3.6. Sistema operativo di gestione

Si rinvia alla Sezione 1, par. 1.5.

3.7. Procedure adottate

Si rinvia alla Sezione 1, par. 1.5.

3.8. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Si rinvia alla Sezione 1, par. 1.5.

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 38 di 62 |

SEZIONE 4 - REATI SOCIETARI

4.1. Fattispecie rilevanti

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 (articolo inserito con il D. Lgs. dell'11 aprile 2002, n. 61, art. 3) che prevede la punibilità dell'ente nel caso in cui i reati societari vengono commessi da amministratori, dirigenti generali e liquidatori ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza.

false comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.) - fatti di lieve entità (art. 2621 bis c. c.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato proprio che può essere commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica. La condotta consiste nell'espone fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omettere informazioni imposte dalla legge in modo da indurre concretamente in errore gli altri.

La norma prevede una pena minore, laddove le condotte descritte nell'art. 2621 c.c. siano connotate da lieve entità da valutarsi in relazione alla natura e alle dimensioni della società, alle modalità o agli effetti della condotta, ovvero nel caso in cui le condotte siano poste in essere da un piccolo imprenditore.

impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato proprio che può essere commesso dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cfr. art. 2639 c.c.); la condotta tipica consiste nell'impedire le attività di controllo demandate ai soci, agli altri organi sociali ovvero alla società di revisione mediante l'occultamento di documenti, o con altri idonei artifici.

indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.)

CONDOTTA TIPICA

La condotta tipica consiste nella restituzione, anche per equivalente, dei conferimenti effettuati dai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata ed in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale (regolate dagli artt. 2445-2446-2447 c.c.).

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 39 di 62 |

Trattasi di reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori, ferma restando, in ogni caso, la possibilità del concorso dei soci.

Il reato assume rilievo solo qualora, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, venga intaccato il capitale sociale.

illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.)

CONDOTTA TIPICA

Trattandosi di un “reato proprio” gli unici soggetti attivi possono essere gli Amministratori.

Il reato si configura in due diverse ipotesi:

- qualora vengano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- nell’ipotesi in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Va evidenziato che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione, prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, delle riserve indisponibili, la cui integrità è stata violata, estingue il reato.

illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.)

CONDOTTA TIPICA

Il reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da cagionare una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

In ogni caso, il reato si estingue se il capitale o le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Nell’ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni o quote della società controllante, soggetti attivi del reato saranno gli amministratori della controllata, risultando configurabile la responsabilità degli amministratori della controllante solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

Tale illecito può essere realizzato oltre che nell’ipotesi di semplice acquisto, anche di trasferimento di azioni, comprese la permuta o la donazione.

operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

CONDOTTA TIPICA

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato può realizzarsi quando gli amministratori della società deliberano una riduzione di capitale sociale e la eseguono senza attendere tre mesi dall’iscrizione della

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 40 di 62 |

stessa nel registro delle imprese, inibendo così ai creditori la possibilità di fare opposizione e cagionando loro un danno.

formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

CONDOTTA TIPICA

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo il reato è integrato dall'attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale, in fase di costituzione della società o di aumento del capitale; dalla sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

CONDOTTA TIPICA

È reato comune che si integra qualora in Assemblea si determini una maggioranza assembleare mediante atti simulati (ovvero fittizi) o fraudolenti (cioè realizzati mediante artifici o raggiri).

4.2. Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato

Alla luce delle risultanze dell'attività di mappatura dei rischi effettuata, le seguenti aree ed attività sono state ritenute più specificamente a rischio di commissione di reati societari:

- a) Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico; nonché gestione delle attività strumentali alla formazione dei dati generanti le scritture contabili;
- b) Gestione degli adempimenti relativi alle riunioni assembleari.

4.3. Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione
- Commerciale
- Assemblea dei soci

4.4. Principi di comportamento e divieti

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento, che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate nella Premessa della presente Parte Speciale, nonché alle norme del Codice etico, che costituisce parte integrante del Modello ed infine alle specifiche procedure adottate, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel Paragrafo 4.1.

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 41 di 62 |

Al riguardo, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-ter del Decreto);
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure e nel Regolamento della Società.

All'uopo è fatto in particolare obbligo di:

- provvedere alla redazione dei documenti contabili e societari nel rispetto di norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente aggiornate dall'ufficio competente alla luce delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- predisporre e seguire adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché per tutti gli adempimenti ad esso correlati;
- provvedere ad un adeguato sistema di archiviazione e tracciabilità delle operazioni effettuate per la redazione delle scritture contabili;
- garantire un'adeguata attività di formazione (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili e alle relative norme della Società), da impartire alle strutture coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari;
- verificare costantemente gli scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati nel *budget*;
- analizzare le cause degli scostamenti e richiedere sempre la necessaria autorizzazione per le differenze da parte dell'adeguato livello gerarchico;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e rispettare le procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- controllare il regolare funzionamento degli organi sociali, mediante la garanzia e l'agevolazione di ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché della libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- improntare i rapporti con l'Assemblea dei soci e gli organi di controllo secondo obblighi di collaborazione e trasparenza;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- in caso di liquidazione della società, i liquidatori che saranno nominati saranno tenuti, anche mediante l'emanazione di specifiche regole di comportamento, a comportarsi con la massima lealtà e correttezza

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 42 di 62 |

nello svolgimento delle operazioni di liquidazione. La Società vieta in particolare di procedere alla distribuzione ai soci dei beni sociali prima di aver soddisfatto le pretese dei creditori sociali o di aver accantonato le risorse a tal fine necessarie.

4.5. Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel paragrafo. 4.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

In ossequio a tali principi e per garantire un alto grado di efficienza, la gestione degli adempimenti amministrativi relativi alla redazione delle scritture contabili è stata affidata, in *outsourcing*, alla A.B.S.E.A. Servizi S.r.l., la quale ne cura lo sviluppo in stretto contratto con l'ufficio amministrativo di Garisenda S.r.l. e nel rispetto dei principi generali sopra riportati e delle procedure adottate dalla Società.

4.6. Procedure adottate

La Società, al fine di prevenire l'eventuale commissione dei reati di cui alla presente Sezione di Parte Speciale, ha adottato, oltre a un sistema di deleghe, la procedura operativa allegata alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:

- *Procedura contabilità, bilancio e redazione delle dichiarazioni fiscali*

4.7. Compiti dell'OdV

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto;

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 43 di 62 |

- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e della procedura operativa adottata, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale devono a richiesta essere trasmessi all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- stato dei crediti/debiti e del *budget*;
- verbali di eventuali conferimenti di incarichi a consulenti;
- modifiche apportate al bilancio;
- eventuali deviazioni dalle procedure previste.

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 44 di 62 |

SEZIONE 5 - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

5.1. Fattispecie rilevanti

La presente Sezione ha ad oggetto la disciplina dei Reati in materia di Sicurezza e Igiene sul lavoro con specifico riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società.

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.);

Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 590 e 583 c.p.).

CONDOTTA TIPICA

L'art. 25 *septies* definisce le fattispecie di reato (omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime) che possono essere commesse, mediante la violazione della disciplina in materia di Sicurezza sul lavoro, nell'*interesse/vantaggio* dell'ente collettivo che ne risponde personalmente a titolo di "deficit organizzativo".

Non potendosi prefigurare un interesse, ovvero un effetto profittevole in capo all'ente derivante dalla morte o dall'infortunio di un lavoratore, tale requisito viene individuato in termini di risparmio di costi ovvero aumento della produttività.

5.2. Principali aree ed attività sensibili a rischio reato

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso della redazione del modello, riassunta nel "Risk Assessment" allegato alla parte generale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ha permesso di individuare le attività di Garisenda che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 - *septies* del D. Lgs. 231/2001.

Sul piano concreto, le aree ed attività a rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sono quelle espressamente individuate e trattate nel Documento di Valutazione dei Rischi, che, a tal fine, costituisce parte integrante del presente Modello e che risulta pubblicato e fruibile da tutti

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | Pagina 45 di 62 | |

i Dipendenti, Collaboratori e Consulenti esterni della Società (con la precisazione che il personale aziendale svolge prevalentemente attività d'ufficio relativa al mantenimento di rapporti diretti e telefonici con clienti, fornitori ed Enti, necessari all'esecuzione dell'intero servizio, mentre non rientrano tra le attività aziendali l'allestimento e la consegna dei materiali necessari per il suo espletamento, l'esecuzione del servizio di onoranza e trasporto funebre, l'elaborazione, la stampa e l'affissione di manifesti a lutto, e comunque tutte le attività correlate poste a carico dei propri fornitori per tali servizi) a cui va aggiunta, quale specifica area di rischio, la seguente:

- a) Pianificazione, organizzazione, attuazione, funzionamento, controllo e riesame del sistema sicurezza.

5.3. Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione
- RSPP
- Dipendenti

5.4. Principi generali di comportamento e procedure

Ai fini dell'elaborazione della presente Sezione, si rappresenta che l'art. 30, d.lgs. n. 81/2008, T.U. Sicurezza Lavoro stabilisce espressamente i contenuti necessari e gli *output* ritenuti indispensabili all'adeguatezza del MOG e, quindi, all'ottenimento del beneficio d'esimente da responsabilità.

In particolare, il primo comma del citato articolo richiede l'adempimento degli obblighi giuridici con riferimento a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 46 di 62 |

h) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

È, inoltre, espressamente richiesto di prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra individuate;
- una struttura articolata di funzioni che garantisca competenze tecniche e effettivi poteri per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare che sanzioni le violazioni al modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sull'idoneità dello stesso nel tempo.

Il conferimento di deleghe di funzione deve essere sempre formalizzato, recare data certa, essere sottoscritto dal soggetto delegante -con formale accettazione dal Delegato-, deve definire il perimetro delle attribuzioni conferite ed i relativi poteri nonché prevedere il riconoscimento di effettiva autonomia di spesa.

Chiunque operi per/con la Società è obbligato a non tenere, né promuovere, né collaborare o dar causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *septies*, ovvero che possano configurare attività agevolative o strumentali di esse.

A tali soggetti è fatto **espresso obbligo** di:

- conformarsi nella gestione operativa alle prescrizioni di legge applicabili, onde assicurare il miglioramento continuo delle condizioni di Sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, tenendo altresì conto dell'intervenuto sviluppo tecnologico;
- presidiare, conformemente alla vigente legislazione di settore, a cura dei soggetti all'uopo incaricati, le peculiari rischiosità insite nelle attività svolte dalla Società, l'utilizzo di impianti ed apparecchiature;
- assicurare il rispetto degli standard tecnico-strutturali richiesti dalla normativa vigente con riguardo specifico a locali, impianti, attrezzature, dotazioni, ambienti di lavoro e prodotti di qualsiasi natura utilizzati;
- riesaminare periodicamente l'efficienza, l'efficacia e la funzionalità del "sistema" di gestione della Sicurezza sul Lavoro, specie allorché intervengano fatti, circostanze e modificazioni (soggettive od oggettive);
- assicurare una puntuale, continuativa, approfondita Formazione in materia agli Esponenti Aziendali e ai Dipendenti, pianificando distintamente la relativa attività didattica;
- assicurare idonei ed effettivi flussi informativi in merito alle attività e cautele in materia di Sicurezza e

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 47 di 62 |

prevenzione, anche mediante consultazioni interpersonali e con i Rappresentanti dei lavoratori, con l'Organo Amministrativo e le figure preposte alla gestione della Sicurezza, nonché mediante comunicazioni scritte e segnaletica aziendale;

- assicurare l'espletamento delle funzioni in materia da parte dei soggetti designati, nel rispetto e nei limiti dei poteri formalmente attribuiti, nell'ambito delle proprie competenze, con obbligo di riporto al proprio superiore gerarchico;
- garantire la tracciabilità, la registrazione, l'archiviazione e la trasmissione dei dati e dei documenti aziendali (con supporto informatico o cartaceo) riguardanti la Sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro.

5.5. Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel par. 5.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

In ossequio a tali principi e per garantire un alto grado di efficienza, la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro (mappatura e prevenzione dei relativi rischi mediante l'adozione del Documento di Valutazione dei rischi *ex d. lgs. n. 81/2008*) è stata affidata alla C.S.A.I. S.r.l., la quale ne cura lo sviluppo in stretto contratto con la Direzione di Garisenda S.r.l.

Allo stesso modo, viene curata l'attività di riesame del sistema di sicurezza, al fine di garantire il costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi *ex d. lgs. n. 81/2008*.

5.6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto;

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 48 di 62 |

- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e della procedura operativa di cui alla presente Sezione, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale che dovranno pervenire ad opera delle strutture interessate mediante le modalità e la periodicità stabilite con il Regolamento assunto dall'OdV, i Responsabili delle funzioni coinvolte devono trasmettere tempestivamente all'OdV le segnalazioni aventi a oggetto le situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO | C - PARTE SPECIALE | |
| | DI | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 49 di 62 |

SEZIONE 6 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

6.1. Fattispecie rilevanti

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione dei reati di cui sopra è sancita dall'art. 25 *octies* del d. lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere altre operazioni, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art 648-ter 1)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un altro delitto non colposo commesso dall'agente singolarmente o in concorso con altri, rendendo obiettivamente difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa. In altre parole, la norma punisce qualunque attività di riutilizzo dei proventi derivanti da crimini propri, laddove tale attività faccia perdere le tracce della provenienza dei beni.

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 50 di 62 |

La fattispecie circoscrive la punibilità alle ipotesi di reimpiego di denaro, beni ed altre utilità in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative escludendo, al contrario, la rilevanza penale del fatto nel caso di utilizzo o godimento personale.

Posto che la norma si colloca all'interno della legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, in sede di prima interpretazione, taluni Autori portano quale esempio il reinvestimento da parte del reo del denaro risparmiato non adempiendo agli obblighi fiscali penalmente sanzionati: in sostanza, secondo tali Autori, l'ente che ad esempio omette di versare l'IVA dichiarata, in misura tale da integrare il delitto non colposo di cui all'art. 10 ter D.lgs., 74/2000, nel momento in cui (ovviamente) vada a utilizzare aziendaliamente il denaro così risparmiato, integrerebbe il delitto di autoriciclaggio.

6.2. Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi contenuta nel documento Risk Assesment (allegato al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*octies* D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate:

- a) Gestione delle risorse finanziarie;
- b) Selezione, assunzione e gestione del personale;
- c) Gestione rimborsi e spese di trasferta;
- d) Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico nonché gestione delle attività strumentali alla formazione dei dati generanti le scritture contabili.

In tale ambito, con specifico riferimento alla rilevanza assunta dal reato *ex art. 648 ter.1 c.p.* (introdotta con la legge n. 186/2014) agli enti collettivi, si è posto il seguente problema interpretativo: se il delitto "a monte", produttivo dell'utilità illecita funzionale all'autoriciclaggio, debba essere ricompreso nell'elenco dei reati presupposto previsti dal d. lgs. n. 231/2001 o possa essere un qualsiasi delitto non colposo.

La prima interpretazione è stata ritenuta maggiormente conforme ai principi di legalità e tassatività.

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | Pagina 51 di 62 | |

Tuttavia, non si possono escludere letture di diverso tenore, in base alle quali, anche se il reato fonte dell'autoriciclaggio non figura nell'elenco dei reati presupposto previsti dal d. lgs. n. 231/2001, verrebbe a configurarsi la responsabilità dell'ente. Ove si aderisse a tale prospettiva, l'impatto sull'applicazione della normativa *ex d. lgs. n. 231/2001* risulterebbe significativo, dal momento che, attraverso l'introduzione dell'autoriciclaggio nel catalogo dei reati presupposto, verrebbero indirettamente veicolate al suo interno ulteriori fattispecie incriminatrici allo stato non contemplate.

In tale ottica, va però considerato che il rischio di autoriciclaggio si annida, in massima parte, nella gestione dei flussi finanziari, dei quali – mediante le procedure operative adottate (da ultimo anche con specifico riferimento ai reati tributari: v. *infra*, Sezione 7) – deve essere rigorosamente controllata la provenienza.

6.3 Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione
- Commerciale

6.4. Principi di comportamento e divieti

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento, che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate nella Premessa della Parte Speciale, nonché alle norme del Codice etico, che costituisce parte integrante del Modello ed infine alle specifiche procedure adottate, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 6.1.

Al riguardo, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *octies* d. lgs. n. 231/2001);
- non in linea con o non conformi ai principi e alle prescrizioni contenuti nel presente Modello nonché nelle procedure e nel Regolamento della Società.

All'uopo è fatto in particolare obbligo di osservare, nella gestione delle attività sopra menzionate, i principi di massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni, secondo le procedure (riguardanti vari aspetti delle attività societarie significative per prevenire il rischio di riciclaggio) allegate alla presente Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento.

È fatto divieto di:

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 52 di 62 |

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto;
- acquistare cose provenienti da un qualsiasi delitto/reato/illecito;
- effettuare pagamenti in contanti o in modo non tracciabili per importi superiori a quanto definito dalla normativa tempo per tempo vigente;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzioni particolarmente gravi nel compimento di atti negoziali oppure in altre operazioni in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto;
- instaurare rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) per i quali è nota o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali (riciclaggio, traffico di droga, usura);
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

6.5. Sistema operativo di gestione

- Per le aree di rischio *sub a, b e c*, si rinvia alle corrispondenti aree della Sezione 1.
- Per le aree di rischio *sub d ed e*, si rinvia alle corrispondenti aree della Sezione 4.

6.6. Procedure adottate

La Società, al fine di prevenire l'eventuale commissione dei reati di cui alla presente Sezione di Parte Speciale, oltre a un sistema di deleghe, ha adottato le procedure operative allegata alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:

- *Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente*
- *Procedura selezione e gestione del personale*
- *Procedura gestione rimborsi e spese di trasferta*
- *Procedura contabilità, bilancio e redazione delle dichiarazioni fiscali*
- *Procedura selezione fornitori e gestione consulenti*
- *Procedura vendita di beni e servizi*

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | Pagina 53 di 62 | |

6.7. Compiti dell'OdV

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e delle procedure operative di cui alla presente Sezione, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

All'OdV vanno in ogni caso trasmesse, oltre alle segnalazioni già specificate con riferimento alle corrispondenti aree di rischio di cui alle Sezioni 1 e 4, tutte le segnalazioni in materia di antiriciclaggio.

| | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|
|  | MODELLO | C - PARTE SPECIALE | |
| | DI | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 54 di 62 |

SEZIONE 7 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

7.1. Le fattispecie di reati richiamati dall'art. 25-octies.1 del d. lgs. 231/2001

Il D. Lgs. 184/2021 ha introdotto l'art. 25 octies.1 rubricato “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”. Il legislatore ha voluto rafforzare la lotta alle frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti sia in considerazione del fatto che costituiscono mezzi di finanziamento della criminalità organizzata sia in quanto limitano lo sviluppo del mercato digitale rendendo i consumatori più riluttanti ad effettuare acquisti on line.

Per strumento di pagamento diverso dai contanti si intende “*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale o una loro combinazione diverso dalla moneta che permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*”.

Il citato D. Lgs. 184/2021 ha integrato le previsioni degli artt. 493-ter c.p. e 640-ter c.p. ed ha introdotto una nuova fattispecie incriminatrice per la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.).

Con il D.L. 10.8.2023, n. 105, convertito con modificazioni in L. 9.10.2023, n. 137 è stato, infine, inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente all'art. 25 octies.1, il delitto di cui all'art. 512 bis (trasferimento fraudolento di valori).

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.)

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso da chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 55 di 62 |

o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di delitto a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente di beni, denaro o altra utilità al fine di eludere le norme di materia di misure di prevenzione o contrabbando, ovvero agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, ricettazione o autoriciclaggio.

Titolo VII e Titolo XIII c.p.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

7.2. Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, evidenziata nel documento Risk Assessment ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-octies. 1 D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili.

- Acquisto di beni e servizi: l'attività sensibile è regolamentata all'interno della Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Gestione delle risorse finanziarie: l'attività sensibile è regolamentata all'interno della Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

7.3. Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione
- Commerciale

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 56 di 62 |

7.4. Principi di comportamento e divieti

Gli organi sociali ed i dipendenti della Società, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di strumenti di pagamento.

Nello specifico, nell’ottica della prevenzione dei reati di cui agli artt. ex artt. 493-ter, art. 493-quater e 640-ter e di gestione delle potenzialità commissive di essi, sono altresì obbligati a conformarsi alle norme e ai vincoli comportamentali richiamati nella *Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*.

7.5. Sistema operativo di gestione

Si rinvia alla Sezione 1, par. 1.5.

7.6. Procedure adottate

La Società, al fine di prevenire l’eventuale commissione dei reati di cui alla presente Sezione di Parte Speciale, oltre a un sistema di deleghe, ha adottato le procedure operative allegate alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell’individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell’attività/processo sensibile di riferimento:

- *Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente*
- *Procedura selezione e gestione del personale*
- *Procedura vendita di beni e servizi*

7.7. Compiti dell’OdV

L’OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L’OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell’OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l’attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e delle procedure operative di cui alla presente Sezione, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto delle specifiche funzioni;

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | Pagina 57 di 62 | |

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 58 di 62 |

SEZIONE 8 - REATI TRIBUTARI

8.1. Fattispecie rilevanti

L'art. 39 comma 2 d.l. n. 124/2019 (conv. con l. 19/12/2019 n. 157) ha inserito nel d. lgs. n. 231/2001 l'art. 25-quinquiesdecies, che prevede la responsabilità dell'ente in dipendenza della commissione di una serie di reati tributari, di seguito elencati.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1 e comma 2 bis D. Lgs. 74/2000)

CONDOTTA TIPICA

È un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione nella quale è contenuta la falsa rappresentazione supportata dalla documentazione fittizia.

Il reato si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi od iva a prescindere dall'effettivo verificarsi del danno erariale, e viene pertanto considerato a consumazione istantanea.

La violazione può riguardare qualsiasi tipo di modello dichiarativo rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. La condotta si realizza tramite l'utilizzo nella relativa dichiarazione di fatture o documenti per operazioni inesistenti volto ad indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'inesistenza dell'operazione rileva qualsiasi differenza tra quanto espresso in fattura (o nel diverso documento) e l'effettivo valore.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D. Lgs. 74/2000)

CONDOTTA TIPICA

Fermo restando quanto rappresentato per la fattispecie di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000, la fattispecie diverge da quella di cui sopra nelle modalità operative: non utilizzo di fatture o documenti per operazioni inesistenti ma condotte artificiose realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà (operazioni simulate o altri mezzi fraudolenti).

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)

CONDOTTA TIPICA

La condotta consiste nell'emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. È punita ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa. Il reato si consuma al momento dell'emissione del documento falso e si configura a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 59 di 62 |

Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 D. Lgs. 74/2000)

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato comune che può essere commesso da chiunque, anche da soggetti diversi da quelli obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

La condotta si realizza con un comportamento attivo e commissivo di distruzione o occultamento dei documenti contabili la cui tenuta è obbligatoria per legge; tale condotta deve determinare l'impossibilità di ricostruire il volume d'affari o dei redditi dell'azienda.

Il reato si configura a titolo di dolo specifico, per cui è necessario che nel soggetto agente ci sia la coscienza e volontà di occultare o distruggere con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 D. Lgs. 74/2000)

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di reato proprio che può essere commesso solo dal soggetto tenuto al pagamento delle imposte sui redditi o l'Iva.

Il reato può essere integrato con ogni atto di disposizione del patrimonio che abbia la sua causa nel pregiudizio alle ragioni creditorie dell'Erario. Anche tale fattispecie si configura a titolo di dolo, per cui è necessario che l'agente agisca nella coscienza e volontà di porre una condotta fraudolenta al fine di sottrarsi dalla riscossione della pretesa tributaria, anche in favore di terzi.

8.2. Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato

Alla luce delle risultanze a cui è pervenuta l'attività di mappatura dei rischi, le seguenti aree ed attività sono state ritenute più specificamente a rischio di commissione di reati tributari:

- a) Redazione delle dichiarazioni fiscali nonché del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
- b) Gestione delle attività strumentali alla formazione dei dati generanti le scritture contabili, all'emissione delle fatture attive e alla registrazione di quelle passive e, in generale, alla tenuta della contabilità.

8.3. Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione
- Commerciale

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 60 di 62 |

8.4. Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento, che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate nella Premessa della presente Parte Speciale nonché alle norme del Codice etico e alle specifiche procedure adottate, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 7.1.

Al riguardo, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *quinquiesdecies* d. lgs. n. 231/2001);
- non in linea con o non conformi ai principi e alle prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle specifiche procedure operative.

All'uopo è fatto in particolare obbligo di:

- provvedere alla redazione e all'emissione dei documenti e delle dichiarazioni fiscali nel rispetto di norme che definiscano con chiarezza i principi da adottare e le modalità operative da seguire, nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza. Tali norme devono essere tempestivamente aggiornate dall'ufficio competente alla luce delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- provvedere ad un adeguato sistema di archiviazione e tracciabilità delle operazioni generanti la redazione dei documenti contabili e societari nonché di archiviazione dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- provvedere ad un adeguato sistema di archiviazione e tracciabilità delle operazioni generanti la redazione di tutti i documenti e le dichiarazioni fiscali;
- garantire un'adeguata attività di formazione (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche, contabili e fiscali e alle relative norme comportamentali adottate della Società) da impartire alle strutture coinvolte nella redazione dei documenti fiscali;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività dei dati rilevanti a fini fiscali e rispettare le procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- in caso di liquidazione della società, i liquidatori che saranno nominati saranno tenuti, anche mediante l'emanazione di specifiche regole di comportamento, a comportarsi con la massima lealtà e correttezza nello svolgimento delle operazioni di liquidazione, gestendo i rapporti con l'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | | Pagina 61 di 62 |

8.5. Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel paragrafo 7.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai principi di:

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate;
- archiviazione e conservazione dei documenti contabili e fiscali.

In ossequio a tali principi e per garantire un alto grado di efficienza, la gestione delle attività amministrative relative alla redazione delle dichiarazioni fiscali e dei conseguenti adempimenti fiscali è stata affidata, in *outsourcing*, allo Studio commerciale Santini – Tosarelli, che ne cura lo sviluppo in stretto contratto con l'ufficio amministrativo della Società e nel rispetto dei principi generali sopra riportati e delle procedure adottate.

8.6. Procedure adottate

La Società, al fine di prevenire l'eventuale commissione dei reati di cui alla presente Sezione di Parte Speciale, ha adottato, oltre a un sistema di deleghe, le procedure operative allegate alla Parte Speciale e da considerarsi parti integranti della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:

- *Procedura gestione delle risorse finanziarie e cassa corrente*
- *Procedura selezione e gestione dei fornitori e dei consulenti*
- *Procedura gestione dei controlli ispettivi e procedure di transazione fiscale*
- *Procedura gestione dei rimborsi e delle spese di trasferta*
- *Procedura contabilità, formazione del bilancio e redazione delle dichiarazioni fiscali*
- *Procedura gestione vendita beni e servizi.*

8.7. Compiti dell'OdV

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 | C - PARTE SPECIALE | |
| | | Approvazione MOG | Data 28/11/2019 |
| | | Rev. 1.0 | Data 16/03/2020 |
| | | Rev. 2.0 | Data 24/01/2024 |
| | | Pagina 62 di 62 | |

- verificare i report periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo ad approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e delle procedure operative adottate, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.